



**COMUNE DI GENOVA**  
**DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE**  
**SETTORE BENI E SERVIZI**

**CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL SERVIZIO PERITALE PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL DANNO, COME INDICATO NELLA POLIZZA ANTINCENDIO SOTTOSCRITTA DAL COMUNE, SUBITO DAL COMUNE A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DI FINE OTTOBRE 2018.**

**Art. 1 – Oggetto ed importo del contratto**

Costituisce oggetto delle presenti Condizioni particolari il servizio di perito di parte comunale nelle attività di perizia relative ai danni subito dal patrimonio comunale immobiliare e mobiliare, consistenti in:

- a) Procedere alla valutazione del danno, in contraddittorio con il perito nominato dalla Società Assicuratrice, indagando su circostanza, natura, causa e modalità del sinistro,
- b) Nell'ambito di tale attività di valutazione, verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni, verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, richiedendo al Comune Committente eventuali integrazioni, delucidazioni, atti e documenti necessari;
- c) Procedere alla stima ed alla valutazione del danno, comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero;
- d) Informare costantemente e puntualmente il Comune committente di tutte le attività di cui sopra, delle difficoltà riscontrate, delle eventuali proposte transattive e di ogni atto/fatto/evento che possa influire sulla quantificazione del danno, sulla sua imputabilità alla polizza, sulle eventuali proposte transattive formulate o formulabili e su ogni altro elemento/dato/notizia/informazione che possa riguardare la perizia e la sua conclusione;
- e) Ogni altra attività ed ogni altro atto/documento inerente l'attività di perizia.

Il presente affidamento, per sua natura, non può che consistere in un solo lotto.

**L'importo massimo del presente affidamento è quantificato in via presuntiva in euro 55.000,00, salva l'applicazione del premio di accelerazione o l'applicazione di penalità.**

Ipotizzando, in via del tutto presuntiva, un danno (ancora in corso di quantificazione) di circa 6 milioni, già al netto di franchigia e scoperti e massimali, sulla base della somma effettivamente erogata IVA inclusa, l'importo dell'affidamento è calcolato nel modo di seguito indicato:

0,60% sulle somme fino a euro 1.000.000,00;

0,80% sulle somme da euro 1.000.001,00 e sino a 3.000.000,00 di euro;

1,1 % sulle somme eccedenti l'importo di euro 3.000.001,00.

**Esempio: in caso di indennizzo pari ad euro 5.000.000,00 il compenso spettante per l'attività peritale sarà pari ad euro 44.000,00 così calcolato: per il primo milione, 0,60%, pari a euro 6.000,00; per la somma da euro 1.000.001,00 a euro 3 milioni, 0,80%, pari ad euro 16.000,00; per la somma da euro 3.000.001,00 a euro 5 milioni, 1,1% pari ad euro 22.000,00.**

Premio di accelerazione: qualora la conclusione delle procedure peritali, con determinazione ufficiale da parte dell'assicuratore dell'importo che verrà risarcito, avvenga entro 6 mesi dalla determina di aggiudicazione del presente servizio, verrà applicato un premio di accelerazione del 25% sul compenso spettante, calcolato come sopra; qualora la conclusione delle procedure peritali, con determinazione ufficiale da parte dell'assicuratore dell'importo che verrà risarcito, intervenga oltre 6 mesi dopo la determina di aggiudicazione ma entro i 12 mesi dalla determina, verrà applicato un compenso di accelerazione del 10%.

**Esempio: nel caso di indennizzo massimo (€ 55.000,00) e di determinazione ufficiale da parte dell'assicuratore dell'importo da risarcire entro 6 mesi dalla determina di aggiudicazione del presente servizio, il premio di accelerazione corrisponderà a € 13.750,00.**

L'importo imponibile a base d'asta dell'appalto, è pari ad euro **68.750,00** oltre IVA (e/o altre imposte e contributi dovuti per legge) ed è determinato, tenendo conto della tipologia di danno, delle condizioni di polizza e delle tariffe di cui al D.M. 30.5.2002.

Penalità: qualora la conclusione delle procedure peritali, con determinazione ufficiale da parte dell'assicuratore dell'importo che verrà risarcito, avvenga decorsi da 18 a 23 mesi dalla determina di aggiudicazione del presente servizio, verrà applicata una penalità del 10% dell'importo. Qualora tale determinazione intervenisse decorsi da 24 mesi a 29 mesi, la penalità sarà del 30%.

CIG: 7700157293

RUP: : dott.ssa Angela Ilaria Gaggero – mail : [segracquisti@comune.genova.it](mailto:segracquisti@comune.genova.it)

Per agevolare la formulazione della Proposta da parte delle imprese partecipanti, la presente RDO è stata predisposta sullo specifico bando del Mepa di Consip.

NB: Le ditte partecipanti dovranno allegare in procedura il PASSOE di cui all'art.2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente.

Il "PASSOE" dovrà essere prodotto da tutte le singole imprese facenti parte di un R.T.I. o di un consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre (nel caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili).

Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo e economico finanziario per la partecipazione a gara è acquisita, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81 comma 2 del codice, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e che la stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti sopra indicati attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile da AVCP con la suddetta delibera attuativa. Conseguentemente

tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui sopra.

I concorrenti dovranno allegare in procedura debitamente compilato e firmato digitalmente il DGUE e il documento "dichiarazioni integrative DGUE.

## **Art. 2 Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza**, ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti **di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-

associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

### **Art. 3 Requisiti di partecipazione**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010), oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

I soggetti partecipanti devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del presente appalto (e, in particolare, attività peritale in materia assicurativa); oppure, nel caso di partecipazione di operatore economico non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., devono produrre dichiarazione di analogo contenuto, allegando copia dell'atto costitutivo e/o dello Statuto o documentazione equipollente.

### **Art. 4 – Modalità di aggiudicazione**

#### **MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

Ai sensi dell'art.95, comma 3, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la Civica Amministrazione sulla base dei criteri di valutazione sottoindicati, fatto salvo il disposto di cui all'art.95, c.12, del predetto Decreto Legislativo:

<b>CRITERI</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
A - Elemento ECONOMICO	<b>20</b>
B - Elementi TECNICI	<b>80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

## **ELEMENTI TECNICI (80 punti)**

**Il concorrente dovrà redigere una relazione, di non più di 20 facciate (escluso indice, pagine in bianco, copertina), che contenga i seguenti elementi**

**A) esperienza del concorrente, negli ultimi 10 anni, in perizie analoghe a quella oggetto del presente affidamento – fino a punti 30 (Q)**

per perizia analoga s'intende una perizia per danni derivanti a più immobili e/o beni mobili facenti capo (per proprietà, locazione, comodato. ecc.) ad un unico Assicurato (pubblico o privato), che abbia originato un risarcimento danni non inferiore a 500.000 euro, qualora i danni siano derivati da eventi atmosferici (uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, nubifragi, mareggiate, alluvioni, gelo e simili).

Il concorrente dovrà indicare nella relazione la propria esperienza, negli ultimi 10 anni, specificando in maniera chiara e sintetica: le perizie effettuate; i soggetti a favore dei quali sono state effettuate, gli anni in cui sono state effettuate, i beni coinvolti, la tipologia di danno e l'eziologia dello stesso, l'ammontare del risarcimento richiesto e di quello liquidato.

Per ogni perizia che risponda ai requisiti richiesti: 2 punti fino ad un massimo di punti 30.

I punteggi verranno attribuiti dalla Commissione, pur essendo di carattere quantitativo, perché si dovrà valutare la rispondenza della perizia ai requisiti.

**B) Svolgimento di attività di supporto alla raccolta ed all'analisi dei dati inerenti i danni, indicando le modalità ritenute più idonee ad una rapida definizione della procedura – fino a punti 20 (D)**

Il concorrente dovrà indicare quali concrete misure intende apprestare per giungere ad una rapida e soddisfacente definizione della procedura. Sarà particolarmente apprezzata la disponibilità di un tecnico in loco che si dedichi, almeno per le prime settimane dell'incarico, a raccogliere la documentazione, a creare quella eventualmente mancante o carente (es. foto; planimetrie e simili) ed a supportare gli uffici nell'attività di raccolta ed elaborazione dei dati.

**C) Proposte per la soluzione di eventuali problematiche che si potessero verificare nel corso della perizia – fino a punti 10 (D)**

Nella relazione il concorrente dovrà indicare quali siano, in base alla sua esperienza, le principali problematiche che emergono in perizie analoghe (per la definizione di perizia analoga, v. punto A) e quali siano le soluzioni alle stesse, con particolare riferimento a quelle che evitano lungaggini, procedure giudiziali o decurtazioni del risarcimento.

**D) Competenza ed esperienza della persona (o delle persone) che verranno incaricate di seguire la presente procedura di risarcimento – fino a punti 20 (D)**

Il concorrente dovrà indicare, nella relazione di cui sopra, il nominativo della persona che verrà designata a seguire il presente affidamento e il curriculum dello stesso. Qualora le persone siano più d'una, dovrà altresì precisare le attività che verranno affidate a ciascuna di loro e, possibilmente, la percentuale di attività svolta da ciascuna. Verranno particolarmente apprezzate, soprattutto se relative all'ultimo quinquennio:

- Esperienza in materia assicurativa, con particolare riferimento all'effettuazione di perizie analoghe;
- eventuali docenze universitarie, anche come docente a contratto, in materia di estimo e/o di stima immobiliare;
- eventuali master o altri titoli riconosciuti in materia di estimo; stima immobiliare; assicurazioni.

**Punteggio discrezionale (punti B, C, D):**

- **ottimo: 1**
- **molto soddisfacente: da 0,85 a 0,99**
- **buono: da 0,7 a 0,84**
- **sufficiente: da 0,6 a 0,69**
- **insufficiente: da 0,45 a 0,59**

- **gravemente insufficiente: da 0,3 a 0,44**
- **non classificabile: da 0,00 a 0,29**

Ai sensi dell'art. 95 comma 8 del Codice degli appalti è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti su 80 (punteggio tecnico complessivo). Il concorrente sarà escluso dalla procedura nel caso in cui consegua un punteggio inferiore a detta soglia.

### **ELEMENTO ECONOMICO**

I concorrenti dovranno formulare l'offerta economica indicando la percentuale unica di sconto offerto rispetto ai valori base della percentuale posti a base di gara e di seguito indicati:

<b>Importo risarcito</b>	<b>Provvigione percentuale</b>
Fino a € 1.000.000,00	0,60%
Da € 1.000.001,00 a € 3.000.000,00	0,80%
Da 3.000.001,00	1,1 %

I concorrenti sono invitati ad esprimere la propria offerta fino alla seconda cifra decimale; la percentuale offerta sarà calcolata fino alla seconda cifra decimale arrotondate all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Es. il concorrente A offre una percentuale di ribasso del 10% ed il concorrente B offre la percentuale del 10,75%. Le percentuali di provvigione del concorrente A saranno:0,54%; 0,72%; 0,99%. Le percentuali del concorrente B saranno: 0,54%; 0,71%; 0,99%.

Non sono ammesse percentuali in aumento.

L'importo massimo presunto del presente affidamento è di euro 55.000,00, fatta salva l'applicazione del premio di accelerazione.

Si procederà all'attribuzione del punteggio economico tenuto conto che all'offerta migliore, ovvero a quella che avrà offerto la migliore percentuale di ribasso, verranno attribuiti 20 punti mentre per le altre offerte si procederà all'attribuzione del punteggio applicando la seguente formula:

$$PE = P_{Emax} \times (P / P_m)$$

Dove:

PE=punteggio attribuibile

P<sub>Emax</sub> = massimo punteggio attribuibile

P = percentuale di ribasso offerta dal concorrente

P<sub>m</sub>=percentuale di ribasso migliore tra quelle offerte in gara

### **SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA**

La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata sul portale del MePA da apposita commissione giudicatrice nominata con specifico provvedimento, secondo quanto disposto dall'art. 77 del codice, nonché in ottemperanza a quanto deliberato dalla Giunta Comunale del Comune di Genova con proprio atto n. 20 del 23/02/2017. Il Presidente sarà scelto tra i dirigenti dell'Ente in considerazione del curriculum e del settore di competenza.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Le offerte tecniche verranno esaminate in seduta riservata dalla Commissione giudicatrice, al fine dell'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di valutazione precedentemente disposti.

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice provvederà all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche e all'attribuzione dei relativi punteggi, all'individuazione della graduatoria finale, sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica di ogni concorrente ammesso, e all'individuazione del migliore offerente.

Le offerte risultate anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del codice, verranno sottoposte a verifica di anomalia.

La verifica di congruità verrà effettuata in ossequio a quanto disposto dall'art. 97 comma 5 del codice. Qualora le giustificazioni presentate non fossero esaustive, prima di procedere all'esclusione dell'offerente, si provvederà a convocarlo per iscritto per un contraddittorio, indicando puntualmente di fornire le giustificazioni e precisazioni ritenute necessarie. In tale sede il concorrente dovrà produrre adeguata relazione con gli allegati necessari che, per ciascuno dei punti contestati, fornisca le giustificazioni ed i chiarimenti richiesti, e comunque ogni elemento utile per la dimostrazione della congruità dell'offerta, a tal fine il concorrente potrà avvalersi durante il contraddittorio della presenza di uno o più consulenti di parte esperti in materia.

La presente Amministrazione, verificherà, partendo dalla I° in graduatoria, la conformità delle offerte ricevute a quanto prescritto nelle presenti Condizioni del Servizio. In caso di non conformità dell'offerta, si procederà all'invalidazione della stessa.

Una volta identificata la prima offerta valida, come sopra disposto, la presente Amministrazione procederà all'aggiudicazione della RdO utilizzando le funzionalità disponibili all'interno del Mercato Elettronico della PA (MEPA).

#### **Art. 5 – Valore del servizio e durata**

L'importo stimato del servizio è pari ad Euro 68.750,00 oltre Iva 22% (e/p altre imposte o contributi dovuti per legge) comprensivo dell'applicazione massima del premio di accelerazione sul massimo dell'importo erogabile.

Oneri della sicurezza i da interferenze non soggetti a ribasso d'asta pari ad euro 0, trattandosi di lavoro intellettuale, che non comporta, se non in via eccezionale e comunque sporadica, interferenze con personale comunale.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non vi è obbligo di indicare il costo della manodopera, ex art. 95 comma 10 Codice appalti.

Il rapporto contrattuale avrà durata dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione fino al completamento di tutte le prestazioni previste, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 mesi dalla determina di aggiudicazione. Decorso tale termine senza che la procedura sia conclusa, il Comune di Genova si riserva la facoltà di risolvere il contratto, trattenendo gli atti già prodotti (perizie, verbali, accordi).

#### **Art.6 – Cauzione definitiva**

L'operatore economico risultato aggiudicatario in via definitiva del servizio, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dalle presenti Condizioni particolari.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% dell'importo contrattuale massimo presunto (euro 55.000) la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art.93 c.7 espressamente richiamato dall'art. 103 c.1.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art.103, comma 1, dell'anzidetto decreto legislativo. La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia entro 35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva determina la revoca dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva dovrà avere durata pari a quelle del relativo contratto.

La cauzione definitiva deve permanere nella misura prevista dall'art.103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 sopra richiamato fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

## **Art. 7 - Obblighi ed oneri a carico dell'operatore economico aggiudicatario**

### **A - Obblighi nei confronti della committenza**

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto (cauzione definitiva, certificato C.C.I.A.A. in originale).

L'operatore economico deve:

- a) garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia;
- b) provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate;
- c) sostituire tempestivamente, in caso di assenza od impedimento, la/e persona/e incaricata/e della presente perizia con altre di uguale competenza (desumibile dal curriculum) informandone l'Amministrazione;
- d) garantire la costante reperibilità della/e persona/e incaricata/e della presente perizia, tutti i giorni, dal lunedì al sabato;
- e) partecipare alla riunione iniziale e a tutte le riunioni che l'Amministrazione convocherà al riguardo;
- f) collaborare con gli uffici dell'Amministrazione per il reperimento, l'elaborazione e la presentazione della documentazione necessaria e/o provvedere direttamente a talune di queste attività, qualora abbia incaricato un tecnico che segua in loco le attività;



- g) informare costantemente l'Amministrazione in merito allo svolgimento della perizia;
- h) rapportarsi costantemente e correttamente con il perito nominato dall'Assicurazione, in modo da poter giungere ad una celere e soddisfacente conclusione della pratica;
- i) attenersi agli obblighi gravanti su collaboratori e consulenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi (D.P.R. 62/2013);
- l) ottemperare agli obblighi di tutela della privacy;
- m) comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione del servizio, nonché a quelle di ordine generale di cui all'art. 80 del D. L.vo 50/2016;
- n) applicare ai lavoratori impiegati il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona di Genova ed adempiere ad ogni altro obbligo contributivo, retributivo, previdenziale vigente; in caso di rapporti di lavoro non subordinato, applicare la disciplina normativa vigente e provvedere ai pagamenti e ai versamenti dovuti;
- o) garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, attenendosi a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 ed alla normativa in materia, come meglio indicato in seguito.
- p) dare tempestiva comunicazione alla prefettura, all'autorità giudiziaria ed alla stazione appaltante dei tentativi di concussione che siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa.
- q) dare immediata comunicazione al RUP ed alla Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- r) dichiarare la propria disponibilità ad essere sottoposta alle verifiche antimafia.

I concorrenti sono edotti che il presente affidamento soggiace alla convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta tra gli altri dal Comune di Genova e dalla Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018 (convenzione SUA). In particolare si fa riferimento a:

- a) La nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura;
- b) La nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico;
- c) Lo svolgimento dell'attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, mediante un'attestazione del medico incaricato;
- d) Lo svolgimento dell'attività di informazione e formazione dei lavoratori, mediante un'attestazione dell'ente paritetico;
- e) La nomina dell'addetto della prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura.

### **Art. 8 – Responsabilità**

Gli eventuali danni derivanti dall'espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

### **Art. 9 - Inadempienze e penalità**

Nel caso si rilevassero inadempimenti nell'esecuzione del servizio o parimenti, inadempimenti venissero rilevate a seguito di sopralluoghi o verifiche effettuati dal Settore Stazione Unica appaltante o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali, l'operatore economico aggiudicatario potrà incorrere nel pagamento di penalità, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione, rispetto alla quale l'operatore economico aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione della contestazione stessa.

Trascorso il termine di cui sopra, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Responsabile della Stazione Unica appaltante procederà all'applicazione della penalità mediante trattenuta dalle fatture relative al servizio contestato.

La penalità potrà essere ridotta ed eventualmente revocata nel caso in cui:

- l'operatore economico esegua con buon esito le prestazioni contestate relativamente al servizio nel termine di due giorni lavorativi;
- l'operatore economico invii alla Stazione Unica appaltante controdeduzioni congrue e documentate in relazione alle inadempienze contestate.

L'ammontare della sanzione varierà da 500 a 5.000 euro, a seconda della gravità e/o ripetitività dell'inadempimento contestato.

Non danno luogo a responsabilità per l'operatore economico le interruzioni dovute a cause di forza maggiore intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori dell'impresa che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

#### Penalità in caso di mancata esecuzione delle prestazioni:

La mancata presenza ad una riunione convocata dall'Amministrazione con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi comporterà l'irrogazione di una sanzione di euro 1.000, se la riunione verrà comunque tenuta entro una settimana (naturale).

La mancata effettuazione di report richiesti comporterà l'applicazione di una penale di euro 100 per ogni giorno di ritardo per ogni richiesta avanzata e non evasa.

La mancata o ritardata effettuazione di sopralluoghi concordati con il perito dell'assicurazione comporterà l'applicazione di una sanzione da 1.000 a 4.000 euro a seconda della rilevanza del sopralluogo e del ritardo.

#### Penalità in caso di personale

Qualora l'operatore economico aggiudicatario faccia eseguire le prestazioni da personale diverso da quello indicato in sede di gara senza darne preventiva comunicazione all'Amministrazione, sarà applicata una penalità pari ad euro 500.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario faccia eseguire le prestazioni da personale diverso da quello indicato in sede di gara, che abbia un curriculum inferiore a quello presentato in sede di gara sarà applicata una penalità pari ad euro 10.000 per ogni unità di personale sostituita.

Qualora l'operatore economico compia violazioni in materia di personale, verrà applicata una sanzione da euro 200 ad euro 2.000 in base alla gravità della violazione.

#### Penalità in caso di inosservanza dell'offerta tecnica presentata in sede di gara:

Qualora si rilevasse che l'operatore economico aggiudicatario non rispetta l'offerta tecnica per motivi diversi da quelli sopra indicati verrà applicata una penalità pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00)

In ogni caso, le penali non potranno essere complessivamente superiori al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Tutte le infrazioni dovranno essere contestate all'operatore economico appaltatore dal competente Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti, a mezzo PEC con specificazione del tipo di prestazione non eseguita o eseguita male, ovvero delle altre particolarità delle inadempienze

Le penalità verranno rimosse, a seconda dei casi, o mediante incameramento totale o parziale del deposito cauzionale o detratte direttamente dall'importo delle relative fatture o tramite altra modalità prevista dalla normativa.

In ogni caso il pagamento della penale di cui sopra non esime l'operatore economico aggiudicatario dalla responsabilità che la stessa viene ad assumere per i danni causati con il proprio ritardo al Comune e le eventuali altre responsabilità derivanti dalle proprie inadempienze.

### **Art. 10 - Inadempienze e risoluzione del contratto.**

E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, quando l'operatore economico aggiudicatario abbia proceduto a subappalto non autorizzato.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 c. 1 del D.Lgs. 50/2016;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) omessa tempestiva comunicazione alla prefettura, all'autorità giudiziaria ed alla stazione appaltante dei tentativi di concussione che siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa;
- e) ogniqualvolta nei confronti dell'aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356 c.p. nonché dell'art. 2635 c.c.;

Nei casi di cui ai punti d) ed e) , l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con A.N.A.C.. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione dalla stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'rt. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'A.N.A.C. che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l'operatore economico aggiudicatario, alle condizioni di cui all'art. 32 comma 10 del D.L. n. 90/201

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Il contratto potrà essere altresì risolto:

- 1) per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro;
- 2) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 3) qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e 4), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

5) qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;

6) qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;

7) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/201;

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora la perizia non sia conclusa entro 30 mesi dall'affidamento della stessa, come previsto dall'art. 5 – “Valore del servizio e durata”.

All'operatore economico aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all'operatore economico aggiudicatario salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario stesso.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'operatore economico aggiudicatario nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione dello stesso.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'operatore economico e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell'operatore economico.

#### **Art. 11 - Fatture, liquidazioni e pagamenti.**

L'operatore economico aggiudicatario dovrà emettere fatturazione elettronica nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestate a Comune di Genova - al Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti, indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO: M3BUMV. Oltre a detto Codice Univoco ogni fattura dovrà contenere il codice CIG, in numero d'ordine SIB, tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale ecc) inserendo l'annotazione obbligatoria “scissione dei pagamenti” e la descrizione delle prestazioni.

La mancata annotazione della dicitura “scissione dei pagamenti” determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, non provveda a richiedere la regolarizzazione al fornitore, è responsabile in solido con quest'ultimo).

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. “split payment” che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile (salvo il caso in cui il fornitore sia un professionista: art. 12 D.L. 87/2018 conv. in L. 96/2018).

La liquidazione delle fatture è subordinata:

- alla determinazione ufficiale da parte dell'assicuratore dell'importo che verrà risarcito ed in rapporto a questo, con le percentuali offerte in sede di gara;

- all'attestazione di regolarità contributiva (DURC), che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti o che potrà essere volontariamente inviata dalla ditta assegnataria insieme alla fattura;
- all'attestazione di regolare esecuzione del servizio trasmessa dalle Direzioni/Settori utenti.

L'irregolarità del suddetto DURC rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, mediante atti di liquidazione elettronica con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Analogamente l'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, effettuerà una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall' art. 4 D.M. n. 40 del 18.1.2018.

#### **Art.12 – Subappalto**

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e l'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.

Le imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e a quant'altro stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 13 - Divieto di cessione del contratto.**

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione.

#### **Art. 14 - Cessione del credito**

E' consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

#### **Art. 15 - Foro competente.**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

#### **Art. 16 - Rinvio ad altre norme**

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni particolari, valgono, in quanto compatibili, le norme del Regolamento di disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.